

## PREMIO DI PRODUZIONE

Fra la Direzione dello Stabilimento Acc. Maserati e la C.I. si è stabilito quanto segue:

- 1) Con decorrenza 1 ottobre 1956 si stipula un premio di produzione usufruibile da tutti i dipendenti (esclusi gli Impiegati e i dirigenti) siano essi addetti alla produzione diretta od ai servizi.
- 2) Tale premio è basato sul numero delle placche consegnate al magazzino generale, siano esse montate sulle batterie, siano esse placche sciolte o gruppi. Tale numero di placche verrà diviso per l'orario globale mensile dello stabilimento (compresi portieri ed esclusi gli Impiegati) e il quoziente che ne risulterà il numero indice per il calcolo del premio di produzione.
- 3) La ripartizione del premio di produzione avverrà in base all'orario normale dello stabilimento per tutte le maestranze, siano esse a produzione diretta o ad altro servizio.
- 4) La liquidazione del premio avverrà a periodi di un mese e sarà liquidata mensilmente per gli operai e al mese successivo per gli Impiegati.
- 5) La ripartizione del premio di produzione avverrà in base alle percentuali della tabella N° 1 allegata, i numeri indici della tabella stessa saranno applicati sul numero fisso di cui all'allegato elenco controfirmato dalle parti - restando convenuto che qualora si dovessero verificare eventuali aumenti interni (aumenti di merito) o su quelli di posto (in più o in meno) il numero fisso della tabella sarà riveduto applicando gli aumenti o le diminuzioni derivanti.
- 6) Per gli impiegati secondo la tabella n. 2 allegata.
- 7) La tabella delle percentuali verrà riveduta, nel senso dell'accordo stesso, qualora intervengano variazioni del 5% (in più o in meno) del personale attualmente in forza allo Stabilimento Accumulatori; oppure quando avessero a verificarsi mutamenti sostanziali, o nella attuale attrezzatura produttiva.
- 8) I lavoratori nuovi assunti non avranno diritto al premio di produzione finchè non siano confermati e cioè a decorrere dal termine del periodo di prova.
- 9) I lavoratori licenziati e dimissionari avranno diritto alla liquidazione del premio base delle ore effettivamente lavorate durante

./.

l'ultimo mese.

- 10) Per il conteggio delle placche consegnate al magazzino generale faranno testa le bollette di versamento compilate dal Reparto Montaggio al magazzino e la bolletta di uscita di parti sciolte compilato dal magazzino.
- 11) Il presente accordo avrà la durata di mesi 6 (sei) e si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo di tempo se non verrà denunciato un mese prima della sua scadenza con lettera raccomandata.

RAPPORTO PLACCHE

	Fino	al n.	h	60%
da 8,01	"	" 8	"	64%
" 9,01	"	" 9	"	67%
" 10,01	"	" 10	"	72
" 12,01	"	" 11	"	74%
" 12,01	"	" 12	"	76%
" 13,01	"	" 13	"	78%
" 14,01	"	" 14	"	81%
oltre 15,01		" 15	"	85%

Letto, approvato e sottoscritto

Modena, 15 Ottobre 1956

IL DELEGATO D'IMPRESA

LA DIREZIONE

Allegato 1

Fino	11,60	60	60%
11,61	12,40	62	64%
12,41	13,20	66	66%
13,21	14	72	74%
14,01	14,8	74	76%
14,81	15,6	76	78%
15,61	16,40	78	80%
16,41	17,2	80	82%
Oltre	17,21	85	85%

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

